

INDENNITA' FERIE NON GODUTE – COMPARTO SCUOLA-

La Corte di Appello di Firenze con due distinte pronunce (n. 705/2017 e la n. 932/2017) ha riconosciuto il diritto dei supplenti al pagamento delle ferie non godute relativamente al rapporto di lavoro a termine intercorso con il MIUR nell'anno scolastico 2012/2013, confermando in primo luogo come il diritto alle ferie sia maturato alla data del 30/6/2013 e che, pertanto, non può dubitarsi che la fattispecie per cui è causa sia integralmente regolata dalla disposizione di cui all'art. 1 comma 54/56 della Legge 228/2012 che richiama espressamente la normativa collettiva (art. 19 CCNL vigente).